

ORIGINALE



DELIBERAZIONE N. 3

IN DATA 16-04-2013

**COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza in via Ordinaria di Prima convocazione - seduta

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE. ANNO 2013**

L'anno duemilatredecim addi sedici del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, convocato in prima seduta con appositi avvisi, diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

| COGNOME E NOME        |   | COGNOME E NOME      |   |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| SCARANTO FLAVIO       | P | LAPO EMANUELA       | P |
| TURETTA ANDREA        | P | GROSSELLE FRANCESCO | P |
| MACCA' ANDREA         | P | PELOSO GAIA         | P |
| ZORDAN ANTONIO        | P | BETTINARDI VITTORIO | P |
| FRANCESCHETTO FILIPPO | A | PONSO MICHELE       | A |
| PASQUALE STEFANO      | P | MORBIN DINO         | P |
| PETTENON GIANNI       | A | BALLADORE DIOMIRA   | A |
| PILLAN ANNA           | P | MAGNANI GIORGIO     | P |
| ZANOTTO EMILIO        | P |                     |   |

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Signor **FUSCO STEFANO**, SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Signor **SCARANTO FLAVIO** in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ZANOTTO EMILIO

MORBIN DINO

MAGNANI GIORGIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**B) PARERI - ATTESTAZIONE (art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)**

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in data 27-03-2013 n.4 si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine:

alla regolarità **TECNICA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(GRIECO DOMENICO)

alla regolarità **CONTABILE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(GRIECO DOMENICO)

ENTRA FRANCESCHETTO. PRESENTI N. 13 (TREDICI) CONSIGLIERI, OLTRE AL SINDACO

Relaziona il **Sindaco**.

**Bettinardi:** evidenzia come il Comune di Grumolo delle Abbadesse abbia mediamente – rispetto ai Comuni contermini – le più alte aliquote IMU, citando a tal proposito i Comuni di Grisignano di Zocco e di Torri di Quartesolo. Ricorda anche come a suo tempo – in occasione della determinazione delle aliquote IMU relative al 2012 – l'amministrazione assunse l'impegno di ridurre, anche nel corso dell'anno, le predette aliquote. Dopo aver ricordato come il Comune disponga, grazie alla discarica, di una notevole fonte di entrate, giudica misera la riduzione dell'aliquota IMU da 0,50 a 0,48.

**Sindaco:** ricorda come le informazioni fornite dal MEF nel corso del precedente anno siano state sempre progressive e parziali, legate a presunzioni di gettito, tali, comunque, da non consentire una responsabile riduzione delle aliquote IMU. Relativamente alle aliquote applicate da altri Comuni, è dell'opinione che le stesse non siano state definitivamente calcolate, poiché presumibilmente, nel corso dell'anno, dovranno essere ridefinite. Ricorda poi i continui e cospicui tagli ai trasferimenti statali che, di fatto, impongono l'adozione di misure tese alla copertura dei mancati trasferimenti medesimi.

**Magnani:** preannunzia il proprio voto contrario, poiché l'amministrazione dimostra di non tener in debito conto la situazione economica generale e delle famiglie. Anch'egli si sofferma sulle entrate derivanti dalla discarica, che potrebbero essere utilizzate meglio, così come altre risorse, che potrebbero essere spese in maniera più oculata.

**Franceschetto:** ha parole di lode e plauso nei confronti dell'amministrazione comunale, sottolineando come una riduzione, seppur piccola, sia pur sempre una riduzione. Auspica che anche il prossimo anno sia possibile operare in tal senso.

#### IL CIVICO CONSENSO

VISTA la legge 05-05-2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*" ed, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26.

VISTO l'art. 13 del d.l. n. 201 del 06-12-2011 (convertito con Legge n. 214 del 22-12-2011) recante la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'annualità 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14-03-2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dell'art. 13 medesimo (comma 1).

VISTO il d.lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria.

VISTO l'art. 13-bis del precitato d.l. n. 201 del 06-12-2011 (convertito con L. n. 214 del 22-12-2011) in base al quale – sostanzialmente – a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28-09-1998, n. 360;
- l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;
- a tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

RICORDATO l'art. 1, comma 381, della Legge 24-12-2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in base al quale, per l'anno 2013, è differito al 30-06-2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli ee.ll. di cui all'art. 151 del T.U.O.E.L., ex d.lgs. 18-08-2000, n. 267.

ANTEPOSTO il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del T.U.O.E.L. (d.lgs. 267/2000) in tema di termini e disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll..

RAMMENTATO l'art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l'adozione e la deliberazione delle tariffe) in base al quale – sostanzialmente – gli ee.ll. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno.

DATO ATTO che all'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24-12-2012 (L. di Stabilità 2013):


- la lettera *a*) ha disposto la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- la lettera *f*) ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- la lettera *g*) ha concesso ai comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la lettera *h*) ha abrogato il comma 11 dell'articolo 13.

VISTO l'art. 193, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.O.E.L.) approvato con d.lgs. 18-08-2000, n. 267 (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228 del 24-12-2012) in base al quale – per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2, vale a dire entro il 30 settembre di ciascun anno.

TENUTO CONTO che, in base all'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 201 del 06-12-2011 (convertito con Legge n. 214 del 22-12-2011):

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni – con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono modificare – in aumento o in diminuzione – la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ed i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9).

CONSIDERATO che – in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, lett. *b*) della legge 24-12-2012, n. 228 – per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti si dovrà attendere l'emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo entro tale data fra il Ministero dell'Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze-Conferenza Stato Città-Autonomie Locali, il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dalla precitata lett. *b*) del predetto comma 380 dell'art. 1 dell'ormai nota Legge n. 228/2012.



VISTA la propria deliberazione n. 15 del 03-07-2012, ad oggetto: “*Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) sperimentale. Anno 2012*”, con la quale, tra l'altro:

1. vennero determinate, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
  - aliquota di base (art.13, comma 6): 0,88 per cento;
  - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7): 0,5 per cento;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8): 0,2 per cento.
2. venne stabilita – relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze – la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. venne inoltre deciso che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;
- la dinamica del bilancio nel 2012 ha consentito, attraverso la estinzione anticipata di diversi mutui (cfr. d.c.c. n. 24 del 23-11-2012) di sollevare il bilancio per l'anno 2013 dal sostenimento di oneri per il pagamento ordinario di rate di finanziamenti.

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, tenendo conto dei suddetti risparmi, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, riducendo l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di 0,02% in meno, per un totale nuova aliquota pari allo 0,48 per cento.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03-07-2012.

RICHIAMATI:

- il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 18.10.2001, n. 3;
- l'art. 2 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 3, 13, 42, comma 2, 151, 156, da 162 a 177, e 239 del d.lgs. 18-08-2000, n. 267.

VISTA la propria competenza per la determinazione delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. 14-3-2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere del Revisore del conto, prot. 2669 del 08/04/2013, **qui allegato**.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa in maniera palese, ai sensi di legge:

Presenti: quattordici  
Favorevoli: undici  
Contrari: tre (Bettinardi, Morbin, Magnani)  
Astenuiti: ///

## DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le aliquote nelle seguenti misure:
  - a) aliquota di base (art.13, comma 6): 0,88 per cento;
  - b) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7): 0,48 per cento;
  - c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8): 0,2 per cento;
  - d) aliquota nella misura dello 0,40 per cento per abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa:
    - una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/1992;
    - una persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge n. 382/1970, oppure sordomuta ai sensi della Legge n. 381/1970;che risulti proprietario di una sola abitazione, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda.
2. Di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Di decidere inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
4. Di dare atto che, a partire dall'anno 2013, l'aliquota di cui alla L. n. 228 del 24-12-2012, art. 1, comma 380, lettere f) e g), è del 0,88 per cento sugli immobili ad uso produttivo classificati all'interno del gruppo catastale "D" il cui gettito ad aliquota 0,76% è di spettanza esclusiva dello Stato e il rimanente 0,12% di spettanza dell'ente.
5. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo n. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 22-12-2011 e s.m.i..

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: quattordici

Favorevoli: undici

Contrari: due (Bettinardi, Morbin)

Astenuti: uno (Magnani)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
(SCARANTO FLAVIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 113 Pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19 APR. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Addi 19 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3 del T.U.EE.LL.-D.Lgs. n. 267/2000).



E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 19 APR. 2013

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)

**STUDIO SORZATO GIOVANNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

VIA MONTE ZEBIO, 20 - 36031 DUEVILLE (VI)  
Studio: VIA ROSSINI, 24 - 36031 DUEVILLE (VI)  
TEL. 0444/594097 - FAX 0444/369447  
C.F. SRZGNN69E13L157J - P.IVA 03538170246



**COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE**  
(Provincia di Vicenza)

**PARERE del REVISORE**

Ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L.  
(così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 1, lett. O  
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto Sorzato Giovanni, revisore del Comune di Grumolo delle Abbadesse, ricevuto in data 04 aprile 2013 la proposta di delibera di consiglio con oggetto: *"Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale. Anno 2013"*,

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che, novellando l'articolo 239 del TUEL (disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario) estende l'ambito di espressione dei pareri. In particolare, rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri di competenza del Revisore - oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina - anche ad altre specifiche materie;

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto *"Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale. Anno 2013"*;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del T.U.O.E.L. (d.lgs. n. 267/2000);

VISTA la sostanziale coerenza del provvedimento con gli obiettivi strategici e finanziari dell'ente;  
per quanto di competenza esprime il proprio

**PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione della proposta di deliberazione aliquote IMU 2013.

Grumolo delle Abbadesse (Vi) lì, 08/04/2013



Ass. Camp.  
Visto il Sindaco Il Segretario

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Sorzato Giovanni